



# COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza della Chiesa 9 – 12060 tel. 0173 262016 fax 0173 262598

---

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI

## COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

### TITOLO I

#### NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### PARTE I – PREMESSA

##### *Articolo 1 – Definizioni*

1 – Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**indirizzi Regionali**” la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione tipo a)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

##### *Articolo 2 – Prescrizioni generali*

1 – Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2 – Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

3 – L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme previo coinvolgimento delle Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative unitamente ai rappresentanti del mercato.

## **PARTE II**

### **ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### ***Articolo 3 – Programmazione comunale***

1 – Il Comune di Grinzane Cavour adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2 – Il Comune di Grinzane Cavour, così come identificato dall'art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come comune appartenente alla rete secondaria – comuni minori.

3 – Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

#### ***Articolo 4 – Tipologie di mercato***

1 – A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano la seguente tipologia di aree per il mercato:

##### **- Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.**

2 – Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie

3 – L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenza di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrono altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni

o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

### ***Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante***

1 – E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98.

2 – Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, limitatamente alla fascia oraria 08.00 – 20.00, ad esclusione delle seguenti aree nelle quali è sempre vietato:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
- nelle aree interne al perimetro delle aree mercatali nel giorno di mercato e/o in un raggio inferiore a metri 1.000 dal limite dell'area stessa.
- ad una distanza inferiore a metri 150 dall'ospedale, casa di riposo, casa protetta, luoghi di culto e cimitero.

Per la tutela dell'igiene l'occupazione per la vendita dei generi del settore alimentare deve avvenire su aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e deposito rifiuti.

3 – E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4 – E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### ***Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli***

1 – I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2 – L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D.Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dal Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3 – Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.

4 – Il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Commercio dell'Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

## PARTE III REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

### *Articolo 7 – Sistema autorizzatorio*

1 – Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Commercio dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", con sede in Piazza Umberto I°, n. 2 - Monforte d'Alba, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2 – Il Responsabile del servizio dell'Ufficio Commercio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3 – Il Responsabile del servizio dell'Ufficio Commercio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nei Comuni facenti parte dell'Unione, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

### *Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi*

1 – l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2 – Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3 – Il bando, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da affiggere all'Albo Pretorio e da comunicare alle Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:

- **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
- **L'elenco dei posteggi disponibili;**
- **Il numero che li identifica;**
- **L'esatta collocazione di ciascuno;**
- **Le dimensioni e la superficie;**
- **Il settore merceologico di appartenenza;**
- **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;**
- **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento dell'istanza;**
- **L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.**

4 – Le domande pervenute all'Unione fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5 – Tutte le domande di autorizzazione presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze dal primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita, anche su richiesta dell'ufficio preposto, l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

## ***Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni***

1 – Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2 – Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) vanno spedite unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

- a. Ufficio competente alla gestione della pratica;**
- b. Oggetto del procedimento;**
- c. Persona responsabile del procedimento;**
- d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
- e. Termine di conclusione del procedimento.**

3 – La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro all'autorità competente al rilascio.

4 – Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

5 – I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dall'ente incaricato al rilascio, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Unione e, che l'Unione stessa non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6 – Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'Unione, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

7 – Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

8 – Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

9 – L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## ***Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo A)***

1 – Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare all'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dall'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo". Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2 – L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensili su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.

3 – Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 (tre) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.

4 – Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **il numero dell'area mercatale;**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98.**

5 – In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 01 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto, 3.

6 – La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità in coeso di validità del sottoscrittore.

7 – Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

### ***Articolo 11 – Autorizzazione di tipo B)***

1 – L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B) è rilasciata dall'Unione per conto del Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, per conto del Comune in cui ha sede legale la società.

2 – L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.

3 – Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4 – La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5 – L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

### ***Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni***

1 – l'Unione conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 el D. Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a. le generalità del titolare;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. il tipo di autorizzazione;
- d. il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- e. il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- f. il codice fiscale;
- g. la partita I.V.A.

## **PARTE IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

### ***Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche***

1 – Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D. Lgs. 114/98, i Comuni restituiscono il mercato già attivo nel proprio territorio, secondo le schede di seguito indicate, e ne determinano l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2 – Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3 – Le dimensioni di ciascun posteggio e la connessa numerazione sono individuate negli allegati.

### **AREA MERCATALE COMUNE DI GRINZANE CAVOUR**

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28,  
COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

<b>UBICAZIONE:</b>	<b>PIAZZA DELLA CHIESA</b>	
<b>GIORNI DI SVOLGIMENTO:</b>	<b>MERCOLEDI'</b>	
<b>PERIODO:</b>	<b>ANNUALE</b>	
<b>ORARIO:</b>	<b>dalle ore 07.30 alle ore 13.00</b>	
<b>SUPERFICE TOTALE DEL MERCATO:</b>	<b>Mq. 758</b>	
<b>TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:</b>	<b>NUMERO BANCHI</b>	<b>SUPERFICIE VENDITA</b>
Settore alimentare	<b>6</b>	<b>Mq 558 totale di 12 posteggi</b>
Settore non alimentare	<b>6</b>	
da assegnare	<b>2 non alimentari</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	
<b>AREA DESTINATA AGRICOLTORI</b>	<b>2 posteggi</b>	

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee***

- 1 – L'Unione può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste – che non abbiano carattere ordinario – o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2 – Le autorizzazioni temporanee, rilasciate nel rispetto delle norme regionali, hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla manifestazione principale.
- 3 – Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
- 4 – La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 5 – La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 6 – La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabile.
- 7 – E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

#### ***Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi***

- 1 – La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati negli allegati.
- 2 – Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
- 3 – Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

#### ***Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione***

- 1 – Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
- 2 – Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

## **TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

### **PARTE VI – PREMESSA**

#### ***Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita***

1 – Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2 – Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

3 – I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

#### ***Articolo 18 – Disciplina generale del mercato***

1 – Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

## **PARTE VII CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

#### ***Articolo 19 – Sospensione e trasferimento temporaneo***

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente le indicazioni delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamento o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
3. Qualora la manifestazione o l'intrattenimento non comportino sospensione o trasferimento dei mercati o di parti degli stessi ma semplice riorganizzazione della dislocazione dei posteggi all'interno dell'area o di una contigua, la giunta comunale, con preavviso di 15 giorni alle associazioni di categoria ed agli esercenti, dispone le modifiche suddette.

## **PARTE VIII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### ***Articolo 20 – Orario di mercato***

1 – L'orario di vendita del mercato è così articolato:

Mercato del Mercoledì:

dalle ore 07.30 alle ore 13.00

2 – Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 120 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombero di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 60 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.

3 – Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4 – Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, sia titolari di posteggio sia nel caso di assegnazione giornaliera per gli spuntasti, siano obbligati a permanere sul mercato e non possono abbandonare l'area, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune a seguito di istanza motivata, prima che sia trascorsa la fascia minima di presenza dell'operatore individuata in  $\frac{3}{4}$  dell'orario giornaliero di vendita, pena il conteggio dell'assenza.

5 – Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

### ***Articolo 21 – Modalità di accesso degli operatori***

1 – I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2 – Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### ***Articolo 22 – Circolazione pedonale e veicolare***

1 – Per tutta la durata del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

2 – E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3 – I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE IX REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### ***Articolo 23 – Concessione del posteggio***

- 1 – Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel mercato è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2 – La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
- 3 – La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con il ramo d'azienda e la relativa autorizzazione.
- 4 – La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza dell'interessato, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
- 5 – Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### ***Articolo 24 – Subingresso nel posteggio***

- 1 – Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### ***Articolo 25 – Assegnazione dei posteggi occasionali liberi***

1 – I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 20, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2 – I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 20, comma 1, nonché eventuali posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3 – L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nel seguente orario:

**Mercato del MERCOLEDÌ : ORE 8.00.**

4 – Tale assegnazione è riservata, nel mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
  - **Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
  - **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.**
- 5 – L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6 – Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza mensile, e non è soggetta a scadenza temporale.
- 7 – Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8 – Non possono comunque concorrere all’assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o di altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9 – Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l’operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un’autorizzazione le presenze registrate a favore dell’una o delle altre.

10 – Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11 – Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell’assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/i posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12 – I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l’orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 20, comma 4.

13 – Gli operatori commerciali partecipanti all’assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l’attività.

14 – La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l’operatore commerciale rifiuti l’assegnazione giornaliera del posteggio.

15 – Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo per l’assegnazione giornaliera del posteggio non differenzia fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.

16 – Per il settore dei produttori agricoli l’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17 – Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, l’Ufficio competente predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

## ***Articolo 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato***

1 – In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura dell’ufficio competente un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimere secondo l’ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio salvo diversa previsione concordata con le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

2 – A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione.

3 – L’espressione della opzione di scelta da parte dell’operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzatura utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.

4 – L’opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all’articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 27 – Registro degli operatori sui mercati**

1 – Sono istituiti presso l'Unione (Comando Polizia Locale) appositi registri a carattere pubblico, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2 – L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Polizia Locale.

3 – Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- **le generalità del titolare;**
- **la tipologia merceologica consentita;**
- **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
- **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
- **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

## **Articolo 28 – Modalità di registrazione**

1 – Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 39 del presente regolamento, provvederanno a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 20, comma 1.

2 – Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3 – Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4 – Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori inviate soleramente all'Unione.

5 – L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base della graduatoria di spunta.

6 – La sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività avviene normalmente:

- a) Familiare coadiutore o dipendente senza necessità di delega;
- b) Altri incaricati per casi eccezionali e comunque per non più di due mercati all'anno.

In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:

- a) l'originale del titolo;
- b) l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare;
- c) nel caso che il sostituto non è dipendente o familiare coadiutore, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (la documentazione, non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

L'Unione dispone la registrazione di presenza ed assenza in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società come sopra disposto.

7 – Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Polizia Locale dell'Unione.

8 – Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze degli operatori non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9 – Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga anticipata o posticipata per evitare la coincidenza con una festività, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10 – Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, non superiore a 4 mercati.

### ***Articolo 29 – Decadenza della concessione di posteggio***

1 – Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Locale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

2 – Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene pubblica – competente per territorio.

### ***Articolo 30 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio***

1 – La concessione di posteggio, rinnovata automaticamente alla scadenza decennale, cessa in caso di rinuncia del titolare.

2 – La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

## **PARTE MODALITA' DI VENDITA**

### ***Articolo 31 – Obblighi dei venditori***

1 – I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2 – I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombero da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchi a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3 – I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4 – Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5 – I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6 – Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.

7 – La merce usata posta in vendita dovrà riportare apposita dicitura.

### ***Articolo 32 – Attrezzature di vendita***

1 – Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

2 – E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

3 – Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute nei limiti previsti dalla legge e che, ragionevolmente, non creino disturbo alla quiete pubblica e agli altri operatori.

### ***Articolo 33 – Collocamento delle derrate***

1 – Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possono essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti al mercato ed alla vigilanza sanitaria.

2 – Le derrate alimentari devono essere collocate nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

3 – L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

### ***Articolo 34 – Divieti di vendita***

1 – E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2 – Sul mercato è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3 – A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4 – In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5 – E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 02 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6 – La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

### ***Articolo 35 – Vendita di animali destinati all'alimentazione***

1 – Nel mercato è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali salvo autorizzazione; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2 – E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3 – La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

### ***Articolo 36 – Atti dannosi agli impianti del mercato***

1 – I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2 – E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

### ***Articolo 37 – Utilizzazione dell'energia elettrica bombole gas***

1 – E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

2 – Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3 – Nel mercato è vietato l'utilizzo di bombole di gas per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli uffici competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata da parte di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

### ***Articolo 38 – Furti, danneggiamenti e incendi***

1 – L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nel mercato.

## **PARTE XI ORGANI DI CONTROLLO**

### ***Articolo 39 – Preposti alla vigilanza***

1 – Preposto alla vigilanza sul mercato sono l'Ufficio di Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2 – In particolare spetta all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione:

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nel giorno di svolgimento;**
- **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
- **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

## **PARTE XII NORME FINALI**

### ***Articolo 40 – norme finali***

1 – Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti ivi inclusa la fattispecie delle “migliorie”.

### ***Articolo 41 – Canone, tasse e tributi comunali***

1 – Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune nel rispetto delle norme.

2 – Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all’atto dell’installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

### ***Articolo 42 – Sanzioni***

1 – Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio previsto dall’autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2 – Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3 – In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Servizio dell’Unione di Comuni può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4 – Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è l’Ufficio di Polizia Locale dell’Unione. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

